

Accordo risorse aggiuntive regionali Triennio 2021-2023

Comparto Sanità

visto l'Art. 6, comma 18, della legge regionale 22 novembre 2021, n. 17 (c.d. legge Omnibus), che ha previsto uno stanziamento di bilancio di euro 5.500.000 per l'anno 2021 e di euro 13.00.00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per il finanziamento delle RAR per il personale dipendente del SSR e per le attività di trapianto di organi;

considerato che la norma sopra richiamata non si applica al personale operante nei presidi ospedalieri localizzati nelle città di Sassari e Cagliari e nelle aziende ospedaliere, fatta eccezione per le attività necessarie per l'esecuzione dei trapianti di organi;

ritenuto di dover definire con il presente Accordo gli aspetti relativi alle RAR per il personale che opera nei presidi ospedalieri di ATS Sardegna non localizzati nelle città di Sassari e Cagliari, e di rinviare a separato accordo gli aspetti relativi alle RAR per il personale impegnato nelle attività di trapianto di organi;

visto l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 il quale impone un tetto di spesa ai fondi contrattuali per il trattamento accessorio del personale;

visto l'art. 81, comma 4 lettera a), del CCNL Comparto Sanità del 21.05.2018 che include le RAR tra le risorse incrementali non stabili del "Fondo Premialità e fasce" non soggette a consolidamento;

vista la Deliberazione FVG/40/2018/PAR della Corte dei Conti, Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia, che esclude le RAR dall'applicazione dei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- risorse caratterizzate da un vincolo di destinazione all'origine, in quanto strettamente connesse al raggiungimento di obiettivi strategici della Regione;

- risorse sovra-aziendali attribuite dalla Regione per obiettivi strategici della regione medesima e, in quanto tali, finanziate con risorse di provenienza esterna alle Aziende;
- non costituiscano costi aggiuntivi per le Aziende e non gravino sui bilanci delle Aziende medesime;
- non rivolte indiscriminatamente al personale delle Aziende ma destinate solo al personale che è interessato dalle specifiche progettualità individuate a monte in sede di Intesa tra la Regione e le Organizzazioni sindacali e declinate nel dettaglio con Accordo integrativo aziendale;

ritenuto pertanto di dover definire il presente accordo nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali sopra richiamate e in aderenza alle condizioni previste dalla sopraccitata Deliberazione FVG/40/2018/PAR della Corte dei Conti;

Le parti concordano relativamente ai criteri e ai tempi di erogazione delle quote RAR:

Il presente Accordo si applica al personale dipendente di tutte le Aziende del SSR appartenente al Ruolo Sanitario del Comparto cat. D/Ds, appartenente ai profili di Infermiere, di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica e di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, che presta servizio nei presidi ospedalieri di ATS Sardegna non localizzati nelle città di Sassari e Cagliari.

Possono accedere al beneficio, pertanto, oltre ai dipendenti di ATS Sardegna con sede di servizio presso i presidi di cui sopra, anche i dipendenti di ATS Sardegna con sede di servizio nelle città di Cagliari e Sassari e i dipendenti delle altre Aziende SSR (AOU CA, AOU SS, ARNAS G. Brotzu e AREUS) che prestano servizio, attraverso i diversi istituti contrattuali, presso i presidi ospedalieri di ATS Sardegna non localizzati nelle città di Sassari e Cagliari.

Per le finalità di cui al presente Accordo, al personale del Comparto Sanità sono destinate le risorse che saranno definite a consuntivo dall'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale e quantificate in sede di valutazione congiunta RAS - OO.SS., da effettuarsi decorsi sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo. In sede di valutazione congiunta RAS - OO.SS., tali risorse saranno suddivise tra le Aziende del SSR sulla base della rendicontazione

delle attività di cui al presente accordo da trasmettere all'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale, il quale provvederà annualmente al trasferimento delle risorse in sede di riparto del Fondo Sanitario Regionale (FSR).

Gli accordi integrativi aziendali dovranno definire specifiche progettualità finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di interesse regionale di cui all'art. 3. Le progettualità potranno svilupparsi all'interno delle seguenti linee di intervento:

1. garanzia della copertura dei turni notturni secondo la turnistica programmata;

- possono accedere al beneficio i soli dipendenti che nell'arco del mese di riferimento abbiano effettuato almeno un numero minimo di 4 turni notturni. Con riferimento al personale con sede di servizio presso i presidi ospedalieri di ATS Sardegna non localizzati nelle città di Sassari e Cagliari, sono cumulabili tutti i turni effettuati presso i medesimi presidi anche diversi dalla propria sede di servizio. I dipendenti di ATS Sardegna con sede di servizio nelle città di Cagliari e Sassari e i dipendenti delle altre Aziende SSR, possono accedere al premio solo dopo aver effettuato almeno 4 turni notturni, nel mese di riferimento, presso la propria sede di servizio.
- È prevista una premialità omnicomprensiva forfettaria lorda, per ogni turno notturno effettuato presso i presidi ospedalieri di ATS Sardegna non localizzati nelle città di Sassari e Cagliari, pari a: euro 155,00 se svolto presso la propria sede; euro 230,00 se svolto presso una sede ubicata entro 50 km dalla propria; euro 275,00 se svolto presso una sede ubicata oltre 50 km dalla propria.

2. garanzia della copertura delle assenze non programmate.

L'Azienda si impegna ad attivarsi prontamente qualora le risorse regionali non fossero sufficienti per la retribuzione di tutte le prestazioni erogate, nei confronti della RAS, per il reperimento delle somme mancanti.






Le parti concordano che l'istituto di cui trattasi debba essere normato con apposito regolamento che preveda la costituzione di una cabina di regia aziendale atta a raccogliere le disponibilità alla copertura dei turni dei lavoratori che volontariamente si sono resi disponibili.

Al fine di garantire il principio di trasparenza, l'Azienda fornisce quadrimestralmente ai rappresentanti dei lavoratori, nel rispetto della normativa sulla privacy, i dati inerenti i fruitori delle premialità in argomento.

Inoltre, deve essere garantito il principio di rotazione e affinché questo sia rispettato, si concorda che il lavoratore chiamato a prestare l'attività di cui trattasi che non aderisce alla stessa, venga considerato ai fini della rotazione.

Si concorda che i lavoratori da coinvolgere prioritariamente sono coloro i quali sono assegnati presso il presidio ospedaliero che si avvale del personale da incentivare con le RAR.

Le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale:

Direttore Generale della ASL 8 Dott. Marcello Tidore	
Direttore Amministrativo Dott. Gianluca Calabrò	
Direttore Sanitario Dott. Stefano Marcia	
Presidente RSU – ASL/CA Dott. Guido Sarritzu	
Coordinatore RSU – ASL/CA Dott. Massimo Cinus	
CGIL FP	
CISL FP	
F.I.A.L.S.	
FSI	
NURSING UP	 Firmato digitalmente da: DIEGO MURRACINO 02/12/2022 11:17
UIL FPL	